

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

ALESSANDRO LA MONACA

Sentenza n. 61/2024

Depositata il 30/10/2024

Il Segretario

CARMELO RENNA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Presidente

ROBERTO BERTOLO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**BERTOLO ROBERTO**, Presidente

**LA MONACA ALESSANDRO**, Relatore

**SERIANNI NICOLA**, Giudice

in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

- sul ricorso n. 20/2024 depositato il 20/02/2024

**proposto da**

**Difeso da**

**Rappresentato da ,**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**contro**

**Difeso da**

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

**ed elettivamente domiciliato presso** s.noro@pec.dottcomm.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- DINIEGO RIMBORSO n. 13529 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

### **Conclusioni di parte ricorrente.**

Chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verbania voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 16.920,25 e relativi interessi versato a titolo di Addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi:

- per essere il provvedimento impugnato privo degli elementi tipici degli atti amministrativi adottato, in violazione dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 7 della L. 212/2000. per essere stata l'addizionale indebitamente versata in contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE e il diniego di rimborso emesso in violazione dell'art. 14, c. 4, del TUA;
- per essere stata la domanda di rimborso correttamente indirizzata alla quale soggetto che ha incassato il tributo ai sensi dell'art. 6 c. 4 D.L. 28/11/1988, n. 511;
- per essere stato il diniego della formulato in violazione del principio di leale collaborazione in violazione dell'art. 10 della L. 212/2000;
- per essere il diniego del rimborso degli interessi corrisposti da al proprio cliente in contrasto con l'art. 2043, cod. civ.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.

### **Conclusioni della**

Chiede che codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, previa sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c, voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992..

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 25/10/2023 la Società - ha impugnato il provvedimento n. 13529 di Protocollo, notificato a mezzo pec il 26 luglio 2023, con il quale la negando la propria competenza in materia, ha rifiutato il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, pari ad euro 16.920,25, richiesto da essa ricorrente il 25 luglio 2023.

La si è costituita ritualmente ribadendo la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta formulata dalla società ricorrente.

All'udienza del 26/4/2024, concordi entrambe le parti, la Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione, da parte della sez. Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, della questione di chi, fra Agenzia delle Dogane e Provincia, debba provvedere al rimborso dell'addizionale provinciale nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a kW 200.

In data 4/9/2024 la , nel sollecitare la richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione del ricorso, ha depositato copia della sentenza n. 21883 pronunciata dalla sez. 5 della Suprema Corte di Cassazione in data 3 luglio 2024.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La questione oggetto della presente controversia è quella di stabilire se, come affermato dal ricorrente, l'istanza di rimborso della somma di Euro 16.920,25 per addizionale all'Accise sull'Energia Elettrica andava presentata alla ovvero all'Agenzia delle Dogane come sostenuto dalla resistente.

Secondo la ricorrente la competenza spetterebbe alla \_\_\_\_\_ in considerazione del fatto che le somme richieste a rimborso riguardavano forniture di potenza inferiore ai 200KW e che i relativi importi sarebbero stati versati direttamente alla \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 6 del DL 28/11/1988 N.511

A giudizio della \_\_\_\_\_, invece, tali circostanze sarebbero del tutto irrilevanti in quanto l'art. 14 TUA prevede che il fornitore di energia è legittimato a richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di accisa indebitamente pagata all'amministrazione finanziaria; amministrazione finanziaria che, l'art. 1 del d.lgs. n. 504/1995 individua negli: *"gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III."*

L'Agenzia delle Dogane, cui spetta la potestà impositiva in relazione all'accisa e all'addizionale, risulterebbe, di conseguenza, il soggetto tenuto al rimborso a nulla rilevando che il tributo sarebbe stato versato alla \_\_\_\_\_ in quanto tale circostanza non ne farebbe venir meno la naturale erariale con conseguente competenza dell'Amministrazione Finanziaria ad effettuare il rimborso.

La questione è stata risolta dalla Cassazione con sentenza n. 21883/2024, prodotta dalla I \_\_\_\_\_ resistente, nella quale si legge:

*"..... 7. E' pacifico che i giudizi a quibus sono stati attivati dai fornitori in quanto attinti da sentenze passate in giudicato che li hanno condannati a rimborsare a soggetti cessionari le somme liquidate a titolo di addizionale provinciale (dell'accisa sull'energia elettrica). Quindi non è contestato il titolo azionato (salvo quanto, in questi giudizi inammissibilmente, ex post affermato dalla Provincia di Piacenza con detta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), quanto piuttosto è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva.*

*8. Plurime ragioni inducono ad affermare che il dubbio, al riguardo prospettato nelle ordinanze della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, debba essere sciolto nel senso della legittimazione passiva -esclusiva- dell'agenzia fiscale.*

*Anzitutto vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli «.. a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. delle accise sulla produzione e sui consumi» [ugualmente, l'art. 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)]. Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali.*

*Tale "supplemento impositivo" era stato introdotto con l'art. 6, decreto-legge 511/1988, al solo scopo di creare "finanza aggiuntiva" ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la "direttiva accise", in quanto non avente una finalità specifica.*

*Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost. Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013.*

*Il fatto che tale pronuncia sia stata resa nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna non incide minimamente sulla portata interpretativa della stessa, che peraltro si colloca pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi integralmente regolati dalla legge statale, ancorché con intervento limitato degli Enti territoriali, ad esempio nella determinazione delle aliquote (per tutte, v. Corte Cost. n. 296 del 2003 sull'IRAP).*

*Tale affermazione risulta altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all'art. 18, d.lgs. 68/2011, che a "neutralizzazione finanziaria" degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l'aumento dell'aliquota dell'accisa (comma 5), per altro verso, quella dell'entrata "territoriale" con la compartecipazione delle Province al gettito dell'IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche*

*sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito («5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo*

*gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito»); «1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della Corte di Cassazione - copia non ufficiale<sup>11</sup> di 12 compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5»).*

*Del resto, nel caso dell'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.*

*Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.*

*“...10. In virtù delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover affermare il principio di diritto di cui al dispositivo. PQM : La Corte enuncia il seguente principio di diritto: Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».*

Non esistono, a giudizio dell'adita Corte di Giustizia Tributaria, ragioni per discostarsi dal principio di diritto sopra enunciato.

Considerata la novità della questione, risolta solo di recente dal Supremo Collegio, sussistono ragioni per disporre, ai sensi dell'art.92 cpc, la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Verbania dichiara il difetto di legittimazione passiva della

Rigetta conseguentemente, il ricorso proposto dalla Società

Compensa le spese di lite.